

Regolamento per la formazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n 29 del 15 giugno 2022

Sommario

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Soggetti beneficiari e loro individuazione

Art. 4 - Costituzione e destinazione del fondo di incentivazione

Art. 5 - Ripartizione del fondo di incentivazione

Art. 6 - Liquidazione delle quote di incentivazione

Art. 7 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

Art. 8 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

TABELLA ALLEGATA

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di Responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico/amministrativo ovvero di verifica di conformità;

2. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 e le manutenzioni ordinarie, salvo che queste risultino di particolare complessità.

3. Il presente regolamento si applica agli appalti di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione.
4. Il Direttore dell'esecuzione deve essere nominato dal Direttore Generale nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e loro individuazione

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nel personale tecnico/amministrativo del Consorzio che svolgono direttamente, ovvero collaborano, alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, in relazione alle rispettive responsabilità assunte.
2. La stazione appaltante con deliberazione del C.d.A., tenuto conto del possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, nomina il Responsabile Unico del Procedimento e, sentito quest'ultimo, nomina il Direttore dell'esecuzione DEC nonché i relativi collaboratori.
3. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche responsabilità, competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
4. L'insieme dei beneficiari, così come individuati ai sensi del comma 2, è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione della fornitura o del servizio.
5. L'atto di nomina dei soggetti di cui al comma 2 deve indicare:
 - il servizio o la fornitura da progettare e il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, del lavoro del servizio o fornitura e l'importo del fondo come determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - il cronoprogramma delle attività da svolgersi;
 - i nominativi ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
 - le aliquote da destinarsi ai singoli componenti del Gruppo di lavoro;

Art. 4- Costituzione e destinazione del fondo di incentivazione

1. La percentuale massima prevista dal D. Lgs. 50/2016, non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di servizio o fornitura viene graduata secondo i seguenti criteri:
 - a) 1,8% per servizi o forniture a base di gara fino a 1.000.000,00 euro;
 - b) 1,6% per servizi o forniture a base di gara compresa tra 1.000.000,01 euro e 5.000.000,00
 - c) 1,4% per servizi o forniture a base di gara superiore a 5.000.000,00 euro.La quota che costituirà il fondo verrà calcolata tenendo conto del valore nominale della quota a base di gara graduata secondo le fasce percentuali sopra indicate.
2. L'80% della quota, così come individuata sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, è

ripartita tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento in relazione all'attività svolta secondo le fasi e le percentuali indicate nella tabella allegata. Eventuali scostamenti dalle predette percentuali sono consentiti nel limite del 4%, sempre nel rispetto del limite percentuale totale complessivo, e devono essere adeguatamente motivati.

3. Il restante 20% della quota di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazioni vincolata, sarà destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, D. Lgs. 50/2016, individuate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale. A tal fine il Direttore Generale comunica annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.
4. La quota accantonata, di cui al comma 1, deve essere prevista ed inserita tra le somme a disposizione del quadro economico del servizio o della fornitura, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti o nel bilancio della stazione appaltante.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza, tra le quali CONSIP SPA, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo di cui al presente articolo.
6. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o di modifiche durante la fase di esecuzione

Art. 5 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione del fondo di incentivazione, di cui all'art. 4, per ciascun servizio o fornitura, risulta suddivisa in funzione del ruolo ricoperto e dell'attività svolta secondo le percentuali riportate nella tabella allegata.
2. In caso di svolgimento di una delle attività di cui all'art. 2, comma 1, da parte di più soggetti, la relativa quota incentivante verrà ripartita tra tutti i soggetti coinvolti secondo criteri definiti nell'atto di nomina in funzione dell'attività che verrà svolta dai singoli. In caso di avvicendamento di due o più Responsabili del Procedimento, la quota incentivante verrà ripartita secondo criteri definiti in funzione dell'effettiva attività svolta da ciascuno di questi.
3. L'incentivo non viene corrisposto a personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
4. Le quote di incentivazione relative ad attività non svolte o svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.
5. In caso di servizi o forniture acquisiti tramite Centrali di committenza le quote di incentivazione del fondo, così come costituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, sono dovute esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti alla fase di esecuzione.

Art. 6- Liquidazione delle quote di incentivazione

1. Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di accertamento della regolarità degli atti e dell'avvenuto espletamento delle singole fasi, il Direttore Generale previo monitoraggio della qualità dei servizi e forniture erogati, dispone con proprio atto la liquidazione delle quote di incentivazione ai soggetti incaricati secondo la tempistica disposta dai successivi commi.
2. In caso di servizi o forniture, la quota destinata al Responsabile Unico del Procedimento ed ai suoi collaboratori sarà attribuita per il 50% all'aggiudicazione, per il 40% durante l'esecuzione del contratto, con cadenza semestrale e per il restante 10% all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di conformità,

ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lg.s. 50/2016.

3. La quota destinata al Direttore dell'esecuzione e ai suoi collaboratori sarà attribuita con cadenza semestrale in misura proporzionale agli stati di avanzamento emessi nell'anno.
4. Il saldo dell'incentivo al Direttore dell'esecuzione e ai suoi collaboratori sarà attribuito all'approvazione della regolare esecuzione o di verifica di conformità.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge.
6. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della stazione appaltante.

Art. 7- Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi e i costi previsti nei documenti di programmazione per cause imputabili direttamente all'attività dei soggetti incaricati, l'incentivo spettante è ridotto da Direttore Generale in misura proporzionale ai maggiori tempi o oneri, con provvedimento scritto e motivato, a seguito della valutazione delle giustificazioni addotte dai dipendenti.
2. La somma che residua costituisce economia del fondo a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 8 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento è applicabile dall'anno 2022.
2. Le attività svolte relative a procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente dall'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, sono oggetto di incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento e solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o Programma di acquisti.